

Nuovo Credito d'Imposta Investimenti nel Mezzogiorno

a cura dell'Area Finanza, Fisco e Diritto d'impresa di Confindustria Catanzaro

La Finanziaria 2007, con i commi 271-279, dell'unico articolo di cui si compone, ha introdotto, tra le disposizioni agevolative a favore delle imprese, un nuovo bonus fiscale, da utilizzare sottoforma di credito d'imposta, per gli investimenti realizzati nelle regioni del Mezzogiorno. Tale bonus, che ripercorre solo in parte la vecchia agevolazione per gli investimenti disciplinata dall'art. 8 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni, meglio conosciuta come "Visco-Sud", introduce una serie di novità rispetto al passato, che pur limitando l'ambito oggettivo degli investimenti, non hanno fatto perdere il suo appeal fra gli imprenditori.

E' utile ricordare che il beneficio in esame non è ancora tecnicamente operativo in quanto subordinato all'autorizzazione preventiva della Commissione Europea. Pertanto, per l'esercizio 2007, saranno agevolabili esclusivamente gli investimenti realizzati dopo l'approvazione comunitaria. Si fornisce di seguito un quadro di sintesi dell'agevolazione:

Caratteristiche salienti

Automaticità	Attribuzione del beneficio in maniera automatica Non sarà necessaria alcuna richiesta preventiva all'Agenzia delle Entrate
Soggetti beneficiari	Imprenditori appartenenti ai settori non esclusi dall'agevolazione
Settori esclusi	Industria siderurgica, fibre sintetiche, pesca, industria carbonifera, settore creditizio, finanziario, assicurativo
Settori limitati	Industria automobilistica, cantieristica navale, agricoltura, trasporti
Territori agevolati	Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise
Durata agevolazione	Investimenti effettuati a partire dal 1/1/2007 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2013
Calcolo investimento netto	Investimento netto = Costo Lordo complessivo dei nuovi investimenti MENO Ammortamenti relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale è realizzato il nuovo investimento (ad esclusione degli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione)
Misura dell'aiuto	Percentuali massime di intensità di aiuto previste, per ciascuna area ammissibile, dalla Carta sugli aiuti di Stato a finalità regionale, applicate ai costi agevolabili (si attende la sua elaborazione definitiva /*vedi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013)
Calcolo del credito d'imposta spettante	Investimento netto X percentuale massima prevista per l'area geografica in cui si realizza l'investimento

*Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013

REGIONE	piccola impresa	media impresa	grande impresa
Calabria	50%	40%	30%
Basilicata	50%	40%	30%
Campania	50%	40%	30%
Puglia	50%	40%	30%
Sardegna	35%	25%	15%
Molise	35%	25%	15%
Abruzzo	35%	25%	15%

Investimenti agevolabili

Risultano agevolabili nella sostanza tutti gli investimenti produttivi in senso stretto consistenti nelle acquisizioni (beni nuovi), avvenute anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

- macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili alle voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del Codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali indicate;
- programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese ;
- brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva. Sono quindi esclusi gli acquisti di immobili e gli impianti in essi inglobati (impianti elettrici, idraulici, di condizionamento ecc...) e gli automezzi

I beni agevolabili suddivisi per categorie

Impianti e macchinari (Voce B.II.2)

- impianti generici (quali impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme)
 - Impianti specifici
 - Altri impianti (quali forni e loro pertinenze)
 - Macchinario automatico e macchinario non automatico

Attrezzature industriali e commerciali (Voce B.II.3)

- Attrezzature (quali di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa)
- Attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d'usura; comprende convenzionalmente gli utensili

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta maturato in conseguenza degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta è utilizzabile:

- in una prima fase, esclusivamente ai soli fini del versamento delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) risultanti dalla dichiarazione dei redditi nella quale il medesimo credito è indicato;
- in una seconda fase e solo in caso di eccedenza, utilizzabile in compensazione ai fini del versamento di altre imposte e contributi mediante modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D Lgs 241/1997, a decorrere dal sesto mese successivo al termine della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il medesimo credito è indicato.

Per gli Investimenti realizzati nell'esercizio 2007

(Agevolabilità degli investimenti realizzati a partire dalla data in cui verrà rilasciata l'autorizzazione della Comunità Europea fino al 31/12/2007)

<p>1° fase di utilizzo del credito (compensazione esclusiva con saldo IRPEF/IRES che viene fuori dal Modello Unico 2007)</p>	<p>16/6/2008 (Data di scadenza del versamento a saldo delle imposte sui redditi)</p>
<p>2° fase di utilizzo dell'eventuale credito residuo (compensazione con modello F24 anche con altre imposte e contributi)</p>	<p>1/1/2009 (sei mesi a decorrere dalla data di scadenza della presentazione del modello Unico 2007 – 31/7/2008)</p>

Rapporto con altre agevolazioni

Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con il sostegno de minimis e con nessun altro tipo di agevolazione classificabile come aiuto di Stato che abbia per oggetto i medesimi costi ammissibili siano essi di provenienza statale, regionale, locale o comunitaria.

Clausole antielusive

Il credito andrà rideterminato qualora i beni oggetto dell'agevolazione non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; in tal caso, bisognerà escludere il costo dei beni non entrati in funzione. Analogamente, se, prima che siano trascorsi cinque periodi d'imposta da quello nel quale sono entrati in funzione, i beni vengono dismessi o ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o ancora destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito andrà rideterminato escludendo il costo di detti beni. Se, poi, al verificarsi di una delle citate circostanze si accompagna l'acquisizione di beni della stessa categoria di quella agevolata, la rideterminazione del credito avverrà escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte eccedente i costi delle nuove acquisizioni.

A scopo prudenziale si consiglia comunque di attendere sull'argomento la circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate.